



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 77 del 2 ottobre 2013

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 59 - Interventi urgenti per la modifica dell'attuale Piano di gestione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO il quadro di riferimento normativo di seguito riportato:

Normativa comunitaria La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, costituisce un quadro giuridico per i rifiuti in ambito europeo e rappresenta l'intenzione del legislatore di porre l'attenzione sull'intero ciclo dei rifiuti dalla produzione sino allo smaltimento ed in particolare sulle possibilità di recupero e riciclo dei rifiuti stessi al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali e sanitari dovuti alla produzione e gestione. Il trattamento dei rifiuti, pertanto, deve essere perseguito secondo una gerarchia che vede in primo luogo la prevenzione della produzione dei rifiuti, quindi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero ed infine lo smaltimento;

in Italia il recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, avvenuta con il D. Lgs. 205/10, introduce nell'ambito della normativa nazionale in materia di rifiuti, ed in particolare nel D. Lgs. 152/06 di cui il 205/10 costituisce un aggiornamento, il tema della prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

Le finalità della legge sono:

- prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
- promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
- promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;
- incrementare l'implementazione di tecnologie

./..

impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

- ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;

- favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

- riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi;

- valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

- rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia;

l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, ha posto in liquidazione, sin dalla sua entrata in vigore, i Consorzi e le Società d'ambito e ha disposto, così come integrato dalle previsioni dell'articolo 1 della disposizione n. 28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, che nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, S.R.R., e comunque non oltre il 31.12.2011, la gestione del servizio integrato dei rifiuti venisse garantita da parte dei Consorzi e/o delle Società d'Ambito, attraverso i liquidatori;

Disegno di Legge N. 56 - Stralcio, Legge approvata il 29 dicembre 2012, recante Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini: art. 12. fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, il termine ultimo fino al quale i soggetti già deputati (ATO) alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

./..

a rivedere l'attuale Piano Gestione Rifiuti, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Modifica dell'attuale Piano Gestione Rifiuti, che si basa sulla RIDUZIONE alla fonte dell'indifferenziato (fonte Programma prevenzione rifiuti sicilia 24 07 12 commissionato da REGIONE SICILIANA, UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO, EX O.P.C.M. 09 LUGLIO 2010, N. 3887, PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI, VIA CATANIA N. 2 - PALERMO. Il piano è stato redatto con il coordinamento del prof. ing. Federico Vagliasindi nell'ambito della consulenza svolta per l'Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Ass.re pro tempore Dott. Giosuè Marino; D.A. n. 305013 del 07/07/2011, e nell'ambito delle attività del Master universitario di II livello in Progettazione di impianti per il controllo del rischio sanitario ambientale , POR/FSE 2007/2013).

Proposte in punti:

Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio

1 - Al fine di evitare un diffuso fenomeno monopolistico industriale ed insieme favorire un corretto sistema della gestione del trattamento dei rifiuti urbani si stabilisce nel caso di soggetti privati il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di Raccolta/ Recupero e soggetti gestori della fase dello Smaltimento, con espresso divieto per i soggetti gestori delle fasi della Raccolta e del Recupero di materia di gestire anche la fase dello smaltimento attraverso qualunque collegamento societario.

2 - In questo senso si prevede che il sistema industriale del Recupero di materia (dalla Riparazione al Riuso al Riciclaggio della frazione inorganica al Compostaggio aerobico/anaerobico della frazione organica) debba consentire la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in Distretti del riutilizzo, riciclaggio e della riprogettazione. Il Distretto è costituito da una aggregazione di piccole e medie imprese legate alla comunità e fondate sull'interscambio di esperienze, saperi, progetti, buone pratiche, livelli di partecipazione tra lavoratori, imprese e residenti che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, con utilizzo di impianti e nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Le imprese operano all'interno di Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.), possono attivare eco-punti per la raccolta ed il recupero di

./..

materiali specifici in deroga al sistema di privativa comunale, prevedendo che la loro attività è soggetta ad essere inserita nei Piani di gestione dei rifiuti provinciali e regionali nell'ambito di una pubblica pianificazione di massimizzazione di recupero di materia.

3 - I servizi separati di Raccolta da una parte, e quelli di Smaltimento dall'altra, dei rifiuti urbani sono Servizio Pubblico Locale di interesse generale, che la normativa quadro nazionale prevede sia attuato attraverso i criteri di efficienza, efficacia, economicità escludendo profitti e remunerazioni di qualsiasi forma. La gestione locale di queste fasi è in capo alle Amm.ni Comunali che assicurano il rispetto del principio di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali, e attuando il principio di prossimità.

4 - Si stabilisce che la proprietà e la gestione degli impianti di smaltimento in discarica, previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, debba essere prevalentemente pubblica e corredata da un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto pieno del dettato dell'art. 182 del DLgs 152/2006 e s.m.i. che fissa il criterio di residualità per la fase dello smaltimento sino all'azzeramento finale.

Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo

1 - Nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate, e ove previste semplificate come previsto dall'art. 214 del DLgs 152/2006 e smi, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione e Province di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'Amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

2 - Gli impianti che godono di questo regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

./..

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo ferreo del materiale in entrata e in uscita,

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue,

d) Centri per il riuso e centri di raccolta di cui all'art. 24.

3 - Gli impianti di cui al comma 2 punto b) di digestione anaerobica saranno autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione ed adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. E' previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

4 - Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del presente articolo in modo coerente nel tempo, si stabilisce che gli impianti autorizzati con presente procedura semplificata non potranno successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti

Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili, e non trattati.

Entro 3 mesi dall'adozione di questa modifica nel Piano Rifiuti:

E' espressamente vietato:

1. inviare ad incenerimento o gassificazione qualsiasi tipo di rifiuto urbano indifferenziato

2. smaltire in discarica rifiuti urbani indifferenziati che non siano stati sottoposti a preliminari operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al

./..

riciclaggio, al recupero di materia;

3. smaltire in discarica od inviare ad rifiuti riciclabili, rifiuti contenenti sostanze putrescibili non sottoposte a stabilizzazione biologica, comprese le biomasse agricole compostabili;

Tariffa puntuale

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si stabilisce il passaggio al sistema di Tariffa puntuale. Spetta alle Amm.ni Comunali applicare la tariffa puntuale in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche ed assimilate può essere calcolato od in modo direttamente proporzionale alla quantità di R.U.R. conferito od attraverso uno sconto commisurato ai quantitativi di frazioni differenziate conferite o con un sistema misto dei due criteri esposti, ma in ogni caso con sistema di rilevazione e contabilità per singola utenza.

2 - Il compostaggio domestico sarà incentivato con adeguato sconto sulla tariffa, determinato dalle Amm.ni Comunali pari ad almeno il 20% dell'importo totale.

3 - Si prevede un regime transitorio che prevede comunque il passaggio al sistema della Tariffa puntuale entro e non oltre tre anni.

Tassa sul vuoto a perdere

1- Viene istituita una tassazione di scopo denominata tassa sul vuoto a perdere che prevede che le aziende che commercializzano prodotti alimentari in contenitori in cartone, plastica, metallo, vetro e poliaccoppiati con volume superiore a 0,1 litri debbano versare un importo pari a 0,10 euro al litro (arrotondato per eccesso) per ogni contenitore immesso sul mercato nel Fondo di rotazione presso la Regione siciliana.

2- Le aziende che operano il sistema di distribuzione con il vuoto a rendere privilegiano la riconsegna per il riutilizzo ciclico dei contenitori tramite l'istituzione di una cauzione pari a 0,20 euro per ogni contenitore, e sono pertanto esentate dalla tassazione prevista dal precedente punto e dal versamento del Contributo ambientale al CONAI ed ai Distretti.

Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici

1 - L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con l'Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, con

./..

le associazioni degli agricoltori, con l'industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni ambientaliste, con le associazioni dei consumatori e con il Consorzio Italiano Compostatori, provvede a redigere un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari e per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti, degli scarti alimentari al fine di ridurre gli ingenti sprechi di prodotti del settore, nonché degli imballaggi a questi associati, e per finalizzare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici e per la ricostituzione della fertilità dei suoli contro i gravi processi di desertificazione in atto.

2 - Sono istituite le Banche Alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai Comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie e le associazioni di volontariato Onlus del territorio, in cui poter conferire surplus alimentare da parte di circuiti distributivi commerciali, aziende di produzione, fondazioni e singoli cittadini. La donazione di scorte alimentari, integre e non scadute per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale, è interesse del Comune stesso al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e sottrarle allo smaltimento.

3 - La Regione dovrà svolgere un'indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica (<3,5%) ed emanare norme per un loro recupero, con l'utilizzo preferenziale di compost derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche tramite incentivi.

4 - La raccolta differenziata della frazione organica umida deve obbligatoriamente essere effettuata presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona, pratiche da favorire in forma prioritaria ai fini della riduzione a monte. Per le case sparse le Amm.ni Comunali possono rendere obbligatorio per le utenze il compostaggio domestico.

5 - E' consentito e promosso il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona, e tale pratica è regolamentata dai Comuni.

6 - E' reso obbligatorio per tutte le aree di verde pubblico superiori all'ettaro allestire al loro interno una zona di compostaggio in cui operare la trasformazione in compost della frazione organica derivante dagli sfalci e potature leggere della stessa area verde nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1000 ton/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compost della frazione vegetale derivante dalle aree verdi provate circostanti.

./..

7 - Obbligo al compostaggio domestico per coloro che possiedono porzione di giardino e terrazzo grande con compostiera in comodato d'uso gratuito ottenendo agevolazioni sulla tarsu (già esiste, è però necessaria la pubblicizzazione). L'autocompostaggio è una pratica che può essere facilmente adottata non solo dalle famiglie, ma anche dalle scuole. Il compost generato diverrà un ottimo concimante per i terreni (quali orti, giardini, piante ornamentali), in sostituzione o integrazione a materiali organici tradizionali come: letame, torbe, ecc. Oltre alla distribuzione di un alto numero di compostiere alle famiglie, si dovrà provvedere anche ad una campagna di formazione e assistenza rivolta ai cittadini, scuole, associazioni che hanno intenzione di effettuare il compostaggio domestico attraverso l'assistenza telefonica o a domicilio, corsi periodici di aggiornamento, brochure con notizie e informazioni tecniche. Inserirsi nel mercato europeo del compost per agricoltura biologica che oggi si rifornisce dal mercato del nord ed est europa.

Centri per il riuso e Centri di raccolta per il riciclo

1 - Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita entro il Dicembre 2014 deve essere realizzato almeno un centro di riuso ed un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti. Tali centri saranno realizzati preferibilmente su aree contigue riconvertendo laddove possibile i centri di raccolta già esistenti. Il centro per il riuso è identificato come luogo in cui i beni di cui il possessore vuole disfarsi siano indirizzato verso aree di deposito per il riuso o possano essere indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione di tali beni, senza che questi siano classificati come rifiuti. Mentre i beni non suscettibili di riuso saranno indirizzati verso le aree tradizionali di deposito tipiche dei centri di raccolta per l'invio successivo a riciclaggio.

2 - Tali strutture saranno affidate preferenzialmente, ma non in via esclusiva, ad associazioni di volontariato, cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale od onlus del territorio.

Ruolo del volontariato e della coop sociale

1 - Si prevede che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale ed onlus possano effettuare saltuariamente, con progetti e/o campagne di sensibilizzazione ed informazione temporalmente limitate, raccolta di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi per finanziare le proprie

./..

attività sociali esercitando tali attività sulla base di una comunicazione al Comune interessato in cui si indichi il soggetto responsabile ed il periodo di attività previsto comunque non superiore a sei mesi.

2- Tale attività esclude il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali e la compilazione del formulario di accompagnamento dei materiali in deroga alle disposizioni vigenti.

Indicazioni per la gestione della raccolta differenziata dei materiali post-consumo

La Grande Distribuzione è un anello strategico tra la fase della produzione e quello del consumo. Infatti, da una parte è in grado di influenzare i comportamenti dei consumatori, delimitando o allargando l'offerta, dall'altra è in grado di comunicare alla produzione le scelte o i gradimenti dei consumatori. Ora il consumatore senza alternative è costretto ad acquistare alle condizioni che gli vengono proposte. La distribuzione può diventare un luogo di sperimentazione di un diverso modo di consumare e quindi deve essere sostenuta nell'utilizzare gli spazi in maniera anche sperimentale. Ogni locale commerciale che produce materiale da imballaggio, scarti organici è obbligato a prendere accordi con il comune per la restituzione dei materiali puliti e separati e pesati, pronti per il riciclo, favorendo quelli realizzati con materiali riciclati e/o facilmente riciclabili; Piano di raccolta per utenze non domestiche.

Ogni supermercato è fortemente indirizzato con incentivi/disincentivi economici a:

1. Esporre eco-compattatori di lattine, vetro e plastica fornendo un buono spesa;

2. Vendere di prodotti concentrati e ricariche (es. detersivi, detergenti, vino, olio, latte, ecc.) alla spina favorendo ogni volta il riutilizzo degli stessi imballaggi e adottare distributori che permettono ai clienti di acquistare pasta, riso, biscotti, legumi, caramelle, ecc. in maniera sfusa;

3. Utilizzare confezioni monomateriali, più facilmente riciclabili;

4. Vendere prodotti freschi (pane, frutta, verdura, affettati, formaggi) a banco, disincentivando l'utilizzo di vaschette in plastica;

5. Creare siti nei supermercati di derrate alimentari prossime alla scadenza vendute con particolari sconti

6. Recuperare derrate alimentari per alimentazione animale

7. Sostituire pannolini/pannoloni usa e getta con quelli compostabili proponendo l'uso comunale di un estrusore adatto, considerando anche quelli

./..

provenienti da ospedali e case di cura.

Nell'ambito delle mense aziendali, universitarie, scolastiche di vario ordine e grado è possibile migliorare le fasi di preparazione e somministrazione dei pasti.

Eventuali accorgimenti, sempre con il sistema degli incentivi/disincentivi, possono riguardare in particolare:

- a) le modalità di ingresso delle materie prime alimentari affinché arrivino in imballaggi plurimi e non monoporzionati e a km 0;
- b) l'utilizzo di stoviglie compostabili;
- c) la diffusione di bevande alla spina (acqua, succhi di frutta, birra).

EcoSagre: In un'ottica di prevenzione nella produzione dei rifiuti urbani è necessario fare riferimento alla grande quantità di rifiuti di vario tipo che si generano durante le manifestazioni pubbliche. In una corretta gestione delle manifestazioni fieristiche, si dovrebbero sempre esaminare tutti gli aspetti legati al consumo di risorse: consumo di acqua, risorse energetiche, emissioni di CO₂, raccolta e prevenzione rifiuti, uso di materiali biodegradabili. In tal maniera è possibile realizzare eventi pubblici con il minor impatto ambientale possibile. L'adozione di buone pratiche, la riduzione dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni come ad esempio quelli derivanti dai beni usa e getta, beni sempre più diffusi per la loro praticità ma che determinano contemporaneamente numerosi oneri economici per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento. L'adozione di queste buone pratiche deve essere ben visibile al pubblico, che deve essere consapevole di partecipare ad una festa che si propone di produrre meno rifiuti. Utile strumento possono essere incentivi/disincentivi per tutte le organizzazioni che vogliono usufruire di finanziamenti e patrocinii da parte degli enti pubblici.

Piena attuazione dei GPP: I Green Public Procurement (GPP - Acquisti Pubblici Verdi) strumenti di politica ambientale volontari per lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale ed ottenuti da materiale riciclato o riutilizzato. Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) e lo standard internazionale ISO 9001 e 14001 sono sistemi volontari che certificano la gestione ambientale di imprese e organizzazioni e possono prevedere, nell'ambito del continuo miglioramento ambientale, anche una riduzione della produzione di rifiuti. I soggetti destinatari sono

./...

Enti privati, Pubbliche Amministrazioni e scuole e enti privati qualora utilizzassero fondi pubblici. Il procedimento definito dal regolamento 761/2001/CE prevede che le organizzazioni aderenti definiscano un piano di riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle loro attività e tra questi anche la produzione dei rifiuti. In tale ambito rientra il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Piano d'azione Nazionale sul Green Public Procurement).

In accordo con i contenuti del Piano per migliorare la sostenibilità ambientale delle pubbliche amministrazioni considerando anche la categoria cancelleria, ove sono stati recentemente definiti i Criteri minimi per l'acquisto di carta in risme cioè le indicazioni utili per l'acquisto di carta in risme da parte delle Amministrazioni (D.M. 12/10/2009). Sulla base della normativa vigente e delle esperienze condotte, le azioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono:

1. acquisto di carta in fibra riciclata fornito da ditte certificate per la qualità di tali prodotti;
2. utilizzo di stampanti e fax con cartucce ricaricabili e prodotte con materiale rifabbricato;
3. scannerizzazione dei documenti per limitare il consumo di carta;
4. installazione di apparecchi che erogano acqua di rubinetto trattata;
5. riciclo totale di tutto il materiale d'ufficio (carta, plastica, componenti informatiche, RAEE, cartucce e toner di stampanti e fotocopiatrici, ecc.); acquisto di materiale di consumo di origine riciclata e, inizialmente negli uffici pubblici e istituzionali, poi allargato ai privati;
6. obbligo per i titolari degli esercizi di ristorazione all'interno degli uffici pubblici e istituzionali, pena la sospensione dei contratti di affidamento, alla raccolta differenziata dei materiali prodotti (umido, plastica, vetro, carta, indifferenziato);
7. obbligo per i gestori delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e generi alimentari all'interno degli uffici regionali di fornire a corredo i contenitori per la raccolta differenziata qualora non fosse possibile l'esclusione della fornitura del bicchiere;

Sostituzione delle cassette per ortofrutta monouso con quelle riciclabili (Es. mercato ortofrutticolo) oppure doppio prezzo per disincentivare l'uso della plastica, scorporando il prezzo dell'imballaggio.

Divieto dell'uso di opuscoli pubblicitari nelle

./..

cassette di posta privata

I comuni devono promuovere attività informative verso i consumatori sulle buone pratiche ambientali, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, e preparare materiale informativo che illustri i comportamenti e i vantaggi derivanti dall'acquisto di prodotti a basso contenuto di imballaggi. Il programma deve prevedere la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione da attivare nel periodo di riferimento mediante l'utilizzo di diversi schemi di seguito elencati:

a) Diffusione del messaggio di base:

Decalogo relativo a ciò che chiunque può fare per non produrre rifiuti, rivolto ai cittadini ed ai turisti delle città. Queste informazioni possono essere pubblicizzate attraverso una cartellonistica generale (ad esempio con i tuoi comportamenti puoi ridurre i rifiuti oppure produci meno rifiuti, pagherai meno tasse) o, in alternativa, spots su giornali e media locali.

b) Coinvolgimento diretto della popolazione:

La realizzazione e diffusione del Manuale per la prevenzione dei rifiuti a livello domestico può fornire consigli e indicazioni sulla non trasformazione in rifiuti di beni di uso quotidiano e suggerisce come adottarlo e contestualizzarlo al territorio siciliano.

Il meccanismo è semplice: ci sono rifiuti che si possono prevenire con impegno individuale (es. bere acqua di rubinetto previene il rifiuto da bottiglie di acqua minerale) e altri per i quali bisogna verificare l'esistenza di condizioni a livello territoriale (es. la distribuzione alla spina di prodotti dei quali si evita l'imballaggio a perdere). L'obiettivo è trovare occasioni di prevenzione sul territorio, se non ci sono richiederle, diffondere la cultura del consumo sostenibile che è anch'essa un'azione di prevenzione dei rifiuti (la sua attivazione sociale porta frutti positivi). Questo percorso può essere costruito con l'apporto di ARPA Sicilia e gestito in collaborazione con il settore educazione ambientale della regione.

In funzione dell'impatto ambientale e del volume di spesa pubblica coinvolto, sono undici le categorie che rientrano nei settori prioritari di intervento: arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti.

./..

Tale documento vede come obiettivi strategici:
- efficienza e risparmio nell'uso delle risorse,
in particolare dell'energia e conseguente riduzione
delle emissioni di CO2;
- riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
- riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

(11 marzo 2013)

FOTI-CANCELLERI-CAPPELLO -
CIACCIO-CIANCIO- FERRERI-
LA ROCCA-ZITO- MANGIACAVALLO-
PALMERI-SIRAGUSA-TRIZZINO-
- VENTURINO-ZAFARANA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 101 - Rimodulazione e nuova assegnazione dei fondi di spesa comunitaria dell'ASSE 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013, per ad evitare il disimpegno automatico delle somme e migliorare l'offerta turistica in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 è stato adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;

l'Asse 3, nell'ambito del suddetto P.O. F.E.S.R. nella strategia complessiva di sviluppo, mira alla valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività turistica e lo sviluppo attraverso la trasformazione delle risorse culturali, naturali e paesaggistiche sottoutilizzate, in aumento di opportunità e benessere per i cittadini e le imprese siciliane, con l'attivazione di nuove filiere produttive collegate alle risorse culturali e ambientali e la realizzazione di attività culturali in connessione con la politica turistica, inserita in un quadro di sostenibilità;

tra gli obiettivi principali dell'Asse 3, nelle sue articolazioni, c'è la tendenza a rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso l'ampliamento, la riqualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche, inoltre a potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali;

in Sicilia, le dinamiche relative all'impegno e alla spesa dei fondi comunitari previsti sia nel POR Sicilia 2000 - 2006, sia nel P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013, per vari motivi, non hanno seguito i tempi previsti dalla Comunità Europea, con il conseguente disimpegno automatico di parte di fondi destinati allo sviluppo della Regione;

CONSIDERATO che:

al fine di conseguire gli obietti di cui in premessa, in applicazione delle procedure, con proprio Decreto n. 438/S.3/Tur, il Dirigente

./..

Generale dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, ha approvato di testo del bando per l'attivazione della Linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR. 2007-2013;

il bando pubblico per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento attraverso l'attivazione di un regime di aiuti, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 23.12.2000, n°32, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 06.08.09, n°9, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, prevedeva, all'articolo 21, una dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a euro 125.057.130,10;

nello specifico, il bando favorisce e sostiene l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell'ambiente;

quasi a certificare la valenza strategica per l'economia siciliana del settore d'intervento oggetto del bando, oltre quattrocento aziende hanno presentato istanza di ammissione ai benefici ma, a causa della esiguità dei fondi disponibili, solo centoundici tra queste sono state ammesse;

RITENUTO che:

in Sicilia, il turismo rappresenti una delle risorse strategiche per l'economia della Regione e pertanto sia necessaria e indifferibile una forte azione di supporto e rilancio del settore, che la suddetta azione passi anche attraverso la riqualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica, stimolando e sostenendo le imprese e tutte le categorie produttive che operano in questo comparto;

gli effetti della crisi economica mondiale si riverberano anche sul turismo e quindi sull'economia della Regione a causa del calo costante delle presenze, circostanza che scoraggia gli operatori, in assenza di un adeguato piano di sostegno, ad effettuare investimenti per riqualificare e

./..

potenziare le strutture e comunque l'offerta turistica;

l'esiguità delle risorse disponibili, quale dotazione finanziaria del bando di cui sopra, ha determinato l'esclusione di tantissimi progetti, pur meritevoli di accoglimento e ammissione a finanziamento, la cui realizzazione avrebbe la duplice valenza, da una parte quella di contribuire a migliorare l'offerta turistica, dall'altra di rappresentare un importante sostegno economico per le imprese e per i territori dove gli stessi verrebbero realizzati;

ATTESO che ad oggi permangono oggettive difficoltà di spesa dei fondi dell'ASSE 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013, circostanza che, in assenza di una accelerazione delle procedure, potrebbe a breve comportare il disimpegno automatico di parte dei fondi,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
e L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

a voler dare le opportune direttive agli uffici competenti al fine di procedere all'individuazione nell'ambito dell'Asse 3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007 - 2013 di eventuali linee per le quali si riscontrino difficoltà di spesa e procedere ad una rimodulazione e nuova assegnazione delle risorse rinvenienti, destinandole a rimpinguare la dotazione del bando approvato con D.D.G. n. 438/S.3/Tur.

(19 aprile 2013)

CIMINO - GRASSO - LANTIERI - GIANNI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 105- Iniziative per il rilancio dell'autodromo di Pergusa (EN).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'autodromo di Pergusa, in provincia di Enna, costituisce ormai da oltre mezzo secolo un punto di riferimento significativo nel panorama dello sport motoristico ed automobilistico del Mezzogiorno d'Italia, per le sue caratteristiche tecniche dell'anello del circuito, lungo cinque chilometri;

l'impianto, realizzato nella nota frazione della cittàcapoluogo e gestito da un Consorzio tra enti pubblici (Provincia Regionale, Comune, Camera di commercio e Aci), trasformato nel 1994 in Consorzio 'Ente Autodromo di Pergusa', è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana con decreto dell'Assessore per gli enti Locali;

compito istituzionale del Consorzio è l'organizzazione e la gestione associata, da parte degli enti consorziati, di attività turistico-sportive indirizzate alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica dello sport motoristico nonché alla gestione di impianti sportivi e alla organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, cinematografiche, fieristiche, di mercati e di spettacolo, tutte finalità tese a concorrere alla crescita socio-economica della Comunità ennese;

con legge regionale n.33 del 1996 la Regione siciliana, riconoscendo la validità del 'Progetto Pergusa', contribuisce annualmente a sostenere l'attività dell'Ente per il conseguimento dei propri fini istituzionali;

fra le numerose iniziative, la più rinomata è quella denominata Gran Premio del Mediterraneo disputata dal 1962 al 2003, con grande affluenza di pubblico, che ha determinato una notevole ricaduta sulla economia turistica del territorio ed una occasione di lavoro per centinaia di unità, seppure a carattere stagionale;

nel 2004 la gara del Gran Premio è stata vietata dalle autorità sportive di vigilanza, per la inadeguatezza dell'impianto in materia di sicurezza, passando dal Grado 2 al Grado 3;

./..

TENUTO CONTO che il regolamento della Riserva Naturale Speciale Lago di Pergusa, all'interno della quale ricade l'Autodromo, consente la organizzazione di iniziative dal 15 marzo al 31 ottobre di ogni anno, stimolando quindi un processo di destagionalizzazione dei flussi turistici in un'area vocata sia per la suggestione del contesto paesaggistico e ambientale, sia per l'offerta ricettiva varia e adeguata e sia per la comoda accessibilità all'impianto, trovandosi a cinque minuti dallo svincolo autostradale Palermo-Catania;

RAVVISATA la necessità:

di assicurare all'Ente gestore un intervento finanziario annuo fisso da parte della Regione, per consentire con sufficiente anticipo la programmazione della stagione sportiva e la sua promozione in Italia e all'estero, al fine di intercettarne il relativo segmento turistico e stimolare gli operatori economici a sponsorizzare le manifestazioni;

di procedere all'adeguamento del tracciato alle prescrizioni in materia di sicurezza imposte dalla Federazione internazionale dell'Automobile e dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, come previsto dal progetto di adeguamento trasmesso dalla proponente Provincia regionale di Enna il 16 marzo del 2011 e tuttora giacente presso l'Assessorato regionale Territorio e all'Ambiente;

di eseguire interventi di adeguamento del Paddock e delle aree Ospitalità dell'impianto,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad istituire con la massima urgenza un tavolo tecnico per affrontare e definire le annose ed insolite problematiche legate all'Autodromo di Pergusa e consentire quindi all'impianto sportivo siciliano di acquisire il meritato protagonismo ed il necessario rilancio, nel contesto nazionale ed internazionale, per diventare anche motivo di attrazione di nuovi flussi turistici in quell'area dell'Isola fortemente degradata dal punto di vista economico.

(26 aprile 2013)

MUSUMECI - LANTIERI -
FORMICA - IOPPOLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 64 - Soppressione dell'ente Porto di Messina e rilancio della 'Zona Falcata'.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la I sezione del Tribunale Civile di Messina con la sentenza n. 191/13 ha riconosciuto la titolarità delle aree della Zona Falcata di Messina all'Autorità Portuale, incluse le aree destinate al cosiddetto Punto Franco la cui istituzione, mai avvenuta, giustificava l'esistenza dell'Ente Porto di Messina;

CONSIDERATO che:

la sopravvivenza dell'Ente Porto, dopo l'istituzione dell'Autorità Portuale, appariva già contraddittoria con l'esigenza di una gestione efficiente delle attività portuale;

la possibilità di realizzare il Punto Franco all'interno del Porto di Messina è assolutamente improponibile;

la titolarità delle aree, già discutibile come argomento per tenere in vita l'Ente Porto, con la predetta sentenza è venuta meno;

le organizzazioni sindacali e imprenditoriali messinesi in una recente riunione tenutasi presso la prefettura di Messina hanno sollecitato il superamento dell'attuale situazione per consentire un gestione adeguata delle attività portuali;

già nella precedente legislatura erano stati predisposti gli atti necessari alla soppressione dell'Ente Porto;

la Regione può esercitare le sue prerogative di indirizzo e di controllo attraverso l'Autorità Portuale i cui vertici concorre ad eleggere,

INPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a mettere in atto gli adempimenti necessari per pervenire rapidamente alla soppressione dell'Ente Porto di Messina;

a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rilanciare le attività portuali, tutelare le attività produttive ecocompatibili esistenti, bonificare le aree degradate, valorizzare i beni culturali che insistono nella zona falcata

./..

consentendo alla città di Messina ed, in una fase di grave crisi economica e sociale, utilizzare aree di grandissimo pregio al fine di promuovere sviluppo economico sostenibile ed occupazione.

(14 marzo 2013)

PANARELLO-LACCOTO-GRECO M.- MARZIANO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 93 - Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese siciliane titolari di emittenti televisive locali, per il rafforzamento tecnologico-organizzativo e la transizione al sistema digitale terrestre.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il passaggio dalla tradizionale televisione analogica terrestre alla televisione digitale terrestre, TDT o DTT, anche in Italia, si realizza a seguito del recepimento nell'ordinamento, di norme e raccomandazioni comunitarie in materia. Le stesse prevedevano che il 2012 avrebbe rappresentato il termine ultimo per tutti i Paesi membri dell'Unione entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il passaggio alla piattaforma digitale;

originariamente, in Italia il cosiddetto 'switch off', cioè il termine previsto per la conversione, era fissato, ai sensi della legge n. 66 del 2001, al 31 dicembre 2006; tale termine fu in seguito spostato, in un primo momento, alla fine del 2008 ed infine entro il 2012; il 4 luglio 2012 è la data in cui l'Italia ha completato il cosiddetto passaggio al digitale terrestre;

la Costituzione italiana riconosce, tutela e promuove la libertà di espressione e di stampa, nell'accezione più ampia del termine stesso;

nel tempo, l'esigenza di garantire maggiore indipendenza e pluralismo all'informazione ha favorito la nascita, prima, di numerose testate giornalistiche e, con lo svilupparsi delle nuove tecnologie, la creazione di tantissime emittenti televisive a livello nazionale, regionale e locale;

in Sicilia, la nascita di emittenti televisive è stata importante anche nei numeri, tant'è che in atto operano oltre 200 emittenti, le quali garantiscono pluralismo d'informazione e occupazione per circa 2.000 (duemila) addetti;

per poter continuare a trasmettere, le emittenti locali hanno dovuto sostenere ingenti costi al fine di adeguarsi al passaggio alla nuova piattaforma digitale, costi dai quali è difficile rientrare anche a causa della grave crisi economica che ha avuto notevole ricadute sul settore: infatti, c'è un notevole calo delle commesse pubblicitarie; questa voce in passato rappresentava la maggiore fonte di

./..

reddito per le emittenti;

CONSIDERATO che:

in assenza di un'organica disciplina a livello statale, spetta alla Regione porre in essere misure e interventi che permettano al settore di superare la grave crisi ed avviare, allo stesso tempo, una fase di rafforzamento tecnologico e organizzativo, in grado di garantire, inoltre, sostegno economico per i costi sostenuti per il passaggio alla piattaforma digitale richiede;

la Sicilia, con l'istituzione del Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), previsto ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, quale organo di consulenza dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo regionale, ha assunto proprie competenze in materia, sempre nel rispetto delle norme nazionali;

diverse Regioni, tra cui la Puglia, il Veneto, la Toscana la Calabria, etc., hanno attivato con bandi, nell'ambito dei rispettivi POR FERS 2007 - 2013, linee d'intervento per dare sostegno economico delle PMI titolari di emittenti televisive locali, operanti nel proprio ambito regionale, che hanno effettuato il passaggio alla piattaforme digitale terrestre;

ATTESO che:

annualmente lo Stato eroga, a mezzo bando, contributi economici previsti dalla legge n. 448 del 1998 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, in favore delle emittenti locali; infatti, sulla G.U.R.I. n. 14 del 17 gennaio 2013, è stato pubblicato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.M. 15 ottobre 2012 relativo ai contributi per l'anno 2012;

i contributi di cui sopra vengono erogati a seguito delle formulazione di apposite graduatorie regionali, redatte a seguito della presentazione delle istanze delle emittenti locali; tuttavia la grave crisi in cui versa il settore dell'emittenza televisiva non consente a tutte le emittenti operanti sul territorio regionale di mantenere i requisiti previsti per poter partecipare al bando;

RITENUTO che:

la tutela della libertà, dell'indipendenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione e informazione, con particolare riferimento alla emittenti televisive locali, è un dovere precipuo dell'azione di governo;

./..

le emittenti locali, attraverso la quotidiana attività, svolta sul territorio a contatto con la gente, raccontando le storie di vita, i fatti di cronaca, descrivendo il territorio, rappresentano ormai un patrimonio culturale da salvaguardare,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad individuare, nell'ambito dei vari Assi del POR FERS Sicilia 2007 - 2013, linee d'intervento utili al fine di prevedere misure a sostegno delle PMI siciliane, operanti nel territorio della Regione, titolari di emittenti televisive locali, prevedendo, inoltre, un sostegno alle spese sostenute dalle stesse per il passaggio al sistema digitale terrestre.

(10 aprile 2013)

GRASSO
CIMINO
FIRETTO
LANTIERI
GIANNI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 123 - Ripristino del gettito derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare, nel territorio siciliano, dalla competente Amministrazione regionale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con il Decreto Legislativo 11 settembre 2000, n. 296, 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti' sono state trasferite alla regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e di trasporti regionali di qualsiasi genere, comprese quindi le competenze in materia di Motorizzazione;

anche in funzione delle nuove competenze di cui al Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nell'ambito di un programma di informatizzazione degli uffici della Sicilia, l'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni, ha realizzato iniziative volte a semplificare e migliorare le procedure di pagamento ed accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione mediante la l'informatizzazione della riscossione degli stessi;

con D.D.G. 886 /Serv.7°TR del 24 dicembre 2002 sono stati istituiti i conti correnti postali, intestati alla Regione siciliana - Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, su cui far affluire i versamenti derivanti dalle operazioni tecniche e tecnicoamministrative effettuate dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile della Sicilia, allo stesso tempo venivano individuati i capitoli dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Siciliana, sui quali far confluire le somme riscosse;

nello stesso periodo, anche il Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri, aveva avviato un analogo percorso di informatizzazione del sistema di pagamento stipulando una convenzione in esclusiva con Poste italiane S.p.A., convenzione alla quale la Regione siciliana non ha aderito, avendo peraltro affidato nell'ambito della convenzione di cassa assegnata per bando di gara ad evidenza pubblica al Banco di

./..

Sicilia/Unicredit nello specifico anche il sistema telematico di riscossione dei diritti di motorizzazione con effetti vincolanti in termini contrattuali;

nel 2007 l'amministrazione regionale sollecitava il Ministero a fornire il programma applicativo per la connessione del sistema info-telematico regionale a quello nazionale, sennonché tale richiesta non ha avuto esito in quanto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha riconosciuto spettanti alla Regione le sole imposte di bollo gravanti sulle operazioni svolte in Sicilia ma ha ritenuto fondata la tesi del Ministero delle infrastrutture in merito alla spettanza allo Stato dei 'diritti' sulle operazioni effettuate in via telematica, utilizzando il sistema informatico del Ministero, dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale;

ATTESO che:

con ricorso notificato al Ministero dei trasporti, in persona del Ministro stesso e presso l'Avvocatura generale dello Stato il 18 aprile 2008 e depositato il 28 aprile 2008, la Regione siciliana ha sollevato in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e gli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazione e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, affari generali e pianificazione generale dei trasporti in data 14 febbraio 2008;

con Ordinanza n. 409 del 2009 la Corte Costituzionale, a causa di un vizio di notifica, (in quanto il ricorso era stato notificato solo al Ministero dei trasporti in persona del Ministro pro tempore, presso il Ministero e all'Avvocatura generale dello Stato, e non al Presidente del Consiglio dei Ministri) ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana nei confronti dello stato in relazione alla nota n. 0014656, emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale affari generali e pianificazione generale dei trasporti del 14 febbraio 2008;

la Regione siciliana ha proposto ulteriore ricorso innanzi la Corte Costituzionale sollevando

./..

conflitto di attribuzione avverso la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la Finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX del 24 ottobre 2008, n. 0111774, con la quale viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia;

con delibera della Giunta regionale n. 297 del 6 agosto 2009, il Presidente della Regione pro tempore è stato autorizzato a proporre ricorso contro il Presidente del consiglio dei Ministri pro tempore per la per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra la Regione siciliana e lo Stato per effetto dei seguenti provvedimenti:

decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10 luglio 2009, prot. n. 0003662;

circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058 dello stesso Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di attuazione del suindicato decreto dirigenziale n. 3662/2009;

decreto del Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla circolare 10 luglio 2009, prot. R.U. 70058;

in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato versamento dei diritti; con riferimento ai citati ricorsi, la difesa dello Stato ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del conflitto, per omessa impugnazione della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale per la prima volta era stata espressa la posizione dell'Amministrazione statale in ordine alla spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione di cui si discute, dovendosi considerare, invece, gli atti impugnati meramente confermativi;

in realtà della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era stata impugnata con il ricorso del 18.04.2008, iscritto al n. 7/2008 del registro conflitti tra enti, dichiarato inammissibile, per le motivazioni anzidette, dalla Corte Costituzionale, per un vizio di notifica, con la decisione n.

./..

409/2008;

con ricorso notificato il 23 novembre 2009 e depositato il 27 novembre successivo (r. confl. enti n. 13 del 2009), il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato - in riferimento agli artt. 114, 120 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo per il tramite della Direttiva CE del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli), al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale e agli artt. 1, commi 2 e 4, e 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953 - conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione ai seguenti atti: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 agosto 2009, parte I, n. 39, con il quale viene dato 'incarico all'Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione Regione siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti'; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 agosto 2009, parte I, n. 40, con cui si dà attuazione al suddetto decreto, definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalità di accesso al servizio di verifica dell'autenticità dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471, con cui viene comunicato al Ministero dei trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e si richiede al Ministero stesso un incontro al fine di stabilire le modalità operative concernenti la 'necessaria integrazione' dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione 'con quelli contenuti nel data base nazionale';

PRESO ATTO che:

la Corte Costituzionale con sentenza n. 369/2010 del 15.12.2010 ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in

./..

relazione:

a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774;

b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662;

c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058;

d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.;

senza entrare nel merito della questione sollevata dalla Regione siciliana, ritenendo gli atti impugnati meramente confermativi della nota 14 febbraio 2008, n. 0014656, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

nell'ambito della stessa sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti); annullando di conseguenza:

a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009;

b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5;

c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471;

CONSIDERATO che:

con la sentenza n. 369/2010 del 15.12.2010, la

./..

Corte Costituzionale non abbia, nel merito, stabilito a chi spettassero le imposte e i diritti sulle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'amministrazione regionale, in quanto tale fattispecie era oggetto del ricorso con il quale la Regione siciliana aveva sollevato in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale, agli artt. 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e gli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazione e trasporti) - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota n. 0014656 emessa dal Ministero dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, affari generali e pianificazione generale dei trasporti in data 14 febbraio 2008, dichiarato inammissibile per difetto di notifica ed inspiegabilmente non riproposto;

RITENUTE fondate le ragioni sostenute dalla Regione siciliana, così come per ultimo con la nota, dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità prot. 36097 del 18 aprile 2013, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui il gettito, non indifferente, derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale, spetti di diritto e in applicazione dello Statuto alla Regione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a voler individuare e percorrere tutte le iniziative utili al fine di ripristinare l'introito nel bilancio della Regione siciliana del gettito derivante dalle operazioni effettuate in via telematica dalle imprese di revisione riconosciute ed autorizzate ad operare nel territorio siciliano, dalla competente amministrazione regionale.

(28 maggio 2013)

GRASSO - LANTIERI - FIRETTO - FIGUCCIA - GIANNI

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 127 - Stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE:

la preoccupante dimensione del fenomeno del precariato in Sicilia, che ha una storia ultraventennale e ha contribuito a diminuire il tasso di disoccupazione siciliano che, nell'ultimo decennio, si è, comunque, attestato su valori più elevati rispetto alla media registrata nel Mezzogiorno d'Italia, impone di valutare tutti gli interessi in gioco nella complessa vicenda della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, dopo i tentativi andati a vuoto da parte della Regione Sicilia di fornire uno strumento di legge idoneo, onde pervenire alla individuazione di percorsi costituzionalmente orientati, non in controtendenza con l'azione del Governo nazionale che punta al deciso contenimento della spesa del personale in rapporto alla spesa corrente e ad una logica di razionale redistribuzione funzionale delle risorse umane nella pubblica amministrazione;

se è indiscutibile che il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di far fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, di fatto, nella Regione siciliana, gli enti locali, forti della presenza del personale precario, il cui costo è stato assunto, ab ovo ed in gran parte, dall'Ente Regione, da oltre un decennio, rinunciando a qualsiasi procedura concorsuale, hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, con contratto a tempo determinato per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario;

utilizzo autorizzato da una legislazione regionale che ha più volte derogato norme nazionali di ispirazione comunitaria in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, sia sotto il profilo delle fattispecie legittimanti (ricorso al lavoro a termine per fronteggiare bisogni permanenti su posti di dotazione organica) che sulla gestione dell'istituto (utilizzo di proroghe e rinnovi, oltre quella che sarebbe la ratio legis, anche per situazioni originariamente prevedibili e non sopravvenute) e che ha generato una categoria di lavoratori precari che fino ad oggi, unitamente a

./...

quelli a tempo indeterminato ancora in servizio, in assenza di regolare turn-over, continuano a garantire i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali;

è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli Enti locali della Regione siciliana, non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi;

se, come ripetutamente evidenziato dalla Corte Costituzionale, i lavoratori precari c.d. storici non sono titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo ma di una mera aspettativa di assunzione, è indiscutibile che dal punto di vista sociale disattendere le aspettative di un precariato storico dopo 23 anni di attività continuativa, concretizzerebbe, come il Presidente della Regione siciliana ha affermato, una operazione di macelleria sociale';

diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, in Sicilia, da oltre un decennio, la rinuncia di moltissimi enti locali al turn-over, in forza dell'utilizzo dei lavoratori precari per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, ha prodotto l'assenza o insufficienza nelle dotazioni organiche degli Enti locali di posizioni di ruolo aventi profili professionali assolutamente indispensabili per garantire taluni servizi istituzionali;

gli attuali limiti assunzionali, unitamente ai limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale, che nella fattispecie non ammette deroghe al pubblico concorso e l'obbligo per gli enti locali, da ultimo introdotto dall' art. 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n.135/2012, di rideterminare le dotazioni organiche tenuto conto prioritariamente del rapporto tra dipendenti e popolazione residente determinato in base alla media nazionale del personale in servizio presso gli enti e che, verosimilmente, costringerà, alcuni enti, ad attivare la procedura di eccedenza con la messa in disponibilità di personale di ruolo, rendono, in atto, impossibile ipotizzare un qualsiasi percorso di stabilizzazione negli enti di appartenenza con la prospettiva, in assenza di proroghe, di una conseguente espulsione, in molti casi irreversibile, di migliaia di lavoratori precari dai circuiti occupazionali, oltre al collasso funzionale degli enti utilizzatori;

in presenza di una realtà fortemente caratterizzata dalla presenza di lavoratori con un'ingente anzianità di precariato, divenuti una

./...

sorta di precari a vita' (e che, non di rado, sono stati destinati a svolgere compiti indispensabili ai fini del perseguimento dei fini istituzionali delle amministrazioni, acquisendo nella prassi operativa rilevanti esperienze e competenze), è doveroso compiere uno sforzo per tentare di trovare soluzioni legislative in questa complessa vicenda e in relazione alla peculiarità del fenomeno nella nostra Regione, che assicurino lavoro di qualità, utile, in ogni caso, compatibile con le condizioni finanziarie degli enti locali e che necessariamente tengano conto dei seguenti orientamenti giurisprudenziali consolidati:

1. tutti i giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni regionali derogatorie alla procedura concorsuale e al principio di adeguato accesso dall'esterno, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione (non introducibili, ovviamente, a Costituzione invariata, neanche dal legislatore nazionale) si sono conclusi con dichiarazioni di illegittimità fondate sul mancato riscontro, nei casi esaminati, delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che, soltanto, giustificerebbero un reclutamento in deroga alla regola del concorso pubblico; procedura, questa, ritenuta dalla Suprema Corte non fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzanti e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa pubblica amministrazione. Soluzioni che prevedano l'aggiramento di tale principio non sono state e non possono essere conducenti a Costituzione invariata poiché si scontrano con un orientamento costante della Corte Costituzionale che in ogni occasione ha ribadito che la circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso un'amministrazione pubblica per tantissimo tempo e la personale aspettativa degli aspiranti' ad una misura di stabilizzazione non costituiscono eccezioni che possono legittimamente derogare alla regola costituzionale del pubblico concorso;

2. la proroga generalizzata dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili e la materia della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione;

3. i principi di coordinamento della finanza pubblica che sono alla base delle diverse prescrizioni di contenimento della spesa

./..

dell'aggregato personale risultano inderogabili anche da parte delle Regioni a statuto speciale e affermano il primato della potestà normativa statale anche in tale ambito;

4. l'assunzione del parametro percentuale del 40 % per la riserva di posti e la valorizzazione, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai precari, già previste dai commi 10 e 11 dell'art.17, del D.L. 78/2009, confermate, da ultimo, con la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 401 della legge 24/12/2012 n. 228), sono ritenute dalla giurisprudenza prevalente le sole misure ragionevoli' introducibili che salvaguardano il principio di buon andamento della P.A., cui la garanzia del concorso pubblico è correlata;

5. la procedura di reclutamento interamente riservata al personale interno inquadrato nelle categorie A' e B', già configurata dall'art.17, comma 12, del D.L. 78/2009, avente vigenza fino al 31/12/2012 (di cui non vi è traccia nella legge di stabilità 2013), costituisce l'unica deroga alla regola generale del concorso pubblico da reintrodurre;

la disposizione, che non viola il principio desumibile dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs 165/2001 di adeguato accesso dall'esterno, posto che attiene a modalità di reclutamento in deroga alla regola generale del concorso pubblico, trova legittimazione nell'art. 97, comma 3, della Costituzione, per effetto della prerogativa riconosciuta dallo stesso comma al legislatore e non risulta in contrasto con il principio di cui all'art. 51 della Costituzione del necessario carattere aperto delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici uffici che deve essere garantito in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, posto che nella Regione siciliana i soggetti in atto titolari di un contratto di diritto privato a tempo determinato provengono dal bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pari opportunità, così come disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001;

6. nel pubblico impiego, diversamente da quanto previsto nel rapporto di lavoro privato, la

./..

violazione del limite di 36 mesi per la reiterazione del contratto a termine prescritto dall'art. 5 del D.lgs. 368/2001, se può, eventualmente, dar luogo a risarcimento dei danni, non comporta, in ogni caso, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, le disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 che dispone che : in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione', non sono ritenute in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva del Consiglio europeo 28 giugno 1999/70/CE recepita con il D.lgs. 368/2001.

Come più volte sostenuto dalla Corte di Giustizia europea, la clausola 5 dell'accordo quadro non osta a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro del settore pubblico' (sentenze Marrosu e Sardino, punto 48, nonché Vassallo, punto 33, e ordinanza Vassilakis e a., punto 122). Peraltro, la Corte Costituzionale (sentenza n. 89 del 27/3/2003) ha sancito che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. L'esistenza di tale principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 97 della Costituzione, di per sé rende palese la non omogeneità - sotto l'aspetto considerato - delle situazioni poste a confronto e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati';

l'osservanza puntuale degli orientamenti consolidati, anzi riportati, si impone per effetto del disposto di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011, ai sensi del quale: i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche

./..

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli';

CONSTATATO che ogni provvedimento nella materia, adottato dal legislatore regionale in deroga agli orientamenti giurisprudenziali anzi riportati, è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato con un rigoroso esame per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni che la Costituzione detta in materia di impiego pubblico (artt. 3, 51, 97 e 98 Cost.), dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (cui, del resto, sono assoggettate tutte le potestà legislative ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.), dei principi generali di organizzazione pubblica', dettati dal legislatore statale nell'esercizio della sua funzione di garanzia dell'unitarietà dell'ordinamento, valevoli per tutte le amministrazioni per la loro qualità di principi generali dell'ordinamento' e dell'ulteriore vincolo, derivante dall'intreccio con la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica', di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione per effetto del quale, il legislatore statale è legittimato ad introdurre principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente' vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale, con l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale', avente rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi comunitari;

RITENUTO che :

non è conducente la prospettazione di soluzioni che ipotizzano la conversione, sic et simpliciter,

./..

dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato o selezioni esclusivamente riservate ai precari o, ancora, l'introduzione di formule di stabilizzazione affidate alla costituzione di società pubbliche di servizi (soggette, dalla normativa vigente agli stessi vincoli assunzionali prescritti per le Regioni e per gli enti locali) o a ruoli unici regionali finalizzati ad aggirare la regola costituzionale, inderogabile, del concorso pubblico per l'accesso nella P.A. o, peggio, ancora, proroghe senza limite, in forza di una supposta ma, certamente, non fondata competenza del legislatore regionale, di quinquennio in quinquennio per accompagnare i precari alla pensione, introducendo, di fatto, nell'ordinamento una nuova tipologia di rapporto di lavoro e cioè il rapporto di lavoro a termine con effetti indeterminati', soluzioni, che non possono trovare accoglimento nel nostro ordinamento, come peraltro, testimoniato dai reiterati tentativi, di recente, esperiti dal legislatore regionale e non andati, inevitabilmente, a buon fine;

non è più tempo di continuare ad illudere, lo si è fatto per ben 23 anni, una vastissima platea di lavoratori che nell'aspettativa della stabilizzazione, promessa e mai mantenuta, ha fondato la propria vita, ed è tempo di mettere in campo, inevitabilmente, soluzioni, che magari non hanno il fascino delle soluzioni semplicistiche ed illusorie, ancora oggi, da più parti, purtroppo, prospettate e proporre, invece, soluzioni costituzionalmente orientate, che magari non risulteranno pienamente rispondenti alle aspettative degli interessati ma che sicuramente risultano, in ultima analisi, giuridicamente inattuabili e che, ci si augura, risolveranno, se non completamente, almeno in gran parte il problema del precariato nel comparto Regioni - Enti locali dove si registra la maggiore presenza;

si impone, quindi, una diversa soluzione legislativa, che aderente al peculiare contesto siciliano, abbia di mira l'osservanza dei precetti costituzionali del buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e metta fine a tale poco edificante situazione frutto di politiche nazionali e regionali rivelatesi errate;

OSSERVATO che:

per costante orientamento della Corte Costituzionale la materia della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, è attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

./..

fino alla fine dell'anno 2009 le stabilizzazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) con l'art. 1, commi 519 e 558 e con legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi 90 e 94, lett. b, della legge 244/2007), potevano essere effettuate per il personale a tempo determinato con almeno tre anni di anzianità di servizio presso la PA, direttamente, cioè prescindendo dal concorso pubblico, nel caso in cui il dipendente fosse stato assunto con il ricorso a procedure concorsuali pubbliche ovvero tramite concorsi riservati anche interamente al personale in possesso dei requisiti per le stabilizzazioni;

la possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i rapporti di precariato è stata successivamente ridefinita con il D.L. n. 78/2009 che, innovando rispetto alla normativa previgente, non ha consentito più la stabilizzazione diretta dei precari in quanto non ritenuta aderente al disposto di cui all'articolo 97 della Costituzione, dettato a tutela del buon andamento delle amministrazioni pubbliche nonché dell'imparzialità delle procedure di reclutamento;

l'articolo 17, comma 10, del decreto citato prevedeva, nel triennio 2010-2012, una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (tale percentuale poteva essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni che si costituiscono in un'unione fino al raggiungimento di ventimila abitanti);

sempre, nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche potevano, altresì, bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale;

nello stesso triennio, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, potevano assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. A tal fine, erano predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto

./..

dell'assunzione. Le predette graduatorie avevano efficacia non oltre il 31 dicembre 2012;

venuta a scadenza la vigenza temporale delle disposizioni richiamate, ulteriori disposizioni per favorire la stabilizzazione dei precari sono state introdotte con l'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

il disposto legislativo anzi richiamato ha inserito all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 i commi 3-bis e 3-ter, che con diversa formulazione ma con sostanziale contenuto, ripropongono il disposto di cui all'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (riserva di posti nella misura del 40 % nei concorsi pubblici a favore dei titolari di un rapporto a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio e valorizzazione nei concorsi pubblici, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dal medesimo personale) salvo ad eliminare il riferimento temporale, facendo assumere alla disposizione carattere di principio generale a cui deve conformarsi tutta la pubblica amministrazione e a rinviare ad un dpcm, da emanare entro il 31/1/2013, la definizione di modalità, criteri applicativi e disciplina della riserva di posti nella misura prevista;

le disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2013 recepiscono l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale e si pongono in linea con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico sottoscritto in data 3 maggio 2012 dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni e dalle Organizzazioni sindacali, che prevede, tra l'altro, l'introduzione di percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla tenure-track, nonché meccanismi per valorizzare nei concorsi pubblici l'esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti;

CONSIDERATO che:

dette disposizioni, di portata generale, avranno sicuramente un'incidenza marginale in tutte quelle realtà, come, ad esempio, la Sicilia, dove la presenza dei lavoratori precari è elevata. Le stesse non agevoleranno, nel medio periodo, lo svuotamento, neanche parziale, del bacino dei precari dovendosi far ricorso per il reclutamento di personale a procedure concorsuali pubbliche con previsione della sola riserva per i lavoratori di cui trattasi o

./..

valorizzazione nei concorsi pubblici, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dal medesimo personale, procedure, da attivarsi nei limiti consentiti dagli attuali stringenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa, che rendono, in atto, oltremodo difficoltoso garantire financo il turn over anche in considerazione di note condizioni finanziarie degli enti locali e delle Regioni;

applicando tali parametri, che sono ritenuti i soli aderenti ai principi costituzionali in quanto impongono, comunque, il rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, per favorire, ad esempio, la stabilizzazione di soli 8 precari inquadrati nelle categorie C e D, ciascun ente dovrebbe bandire un concorso per 20 posti di cui, 12 da assegnare all'esterno, con un costo a carico del bilancio comunale di circa 400.000 euro e 8 agli interni (applicando la percentuale massima di riserva del 40 %). E ci si sta riferendo, nell'esempio, a soli 8 precari, quando è noto che il numero dei precari presenti in ciascun ente è di gran lunga superiore;

dovendo osservare tale inderogabile meccanismo di reclutamento, che consente solo una riserva di posti, è possibile ipotizzare, in tempi di spending review, che solo pochissimi enti saranno nelle condizioni di attivare procedure di stabilizzazione per il personale di cat. C' e D';

PRESO ATTO che :

ai già numerosi vincoli assunzionali il comma 401, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge di stabilità 2013), aggiunge un ulteriore vincolo che costituisce una pesante limitazione al numero delle stabilizzazioni programmabili : solo il 50% della spesa per le assunzioni programmate può essere destinato alle procedure concorsuali individuate dal comma citato che favoriscono le stabilizzazioni;

non vi è traccia nella legge di stabilità 2013 del comma 12, dell'art. 17 del decreto-legge 19 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, come è noto, prevedeva una procedura di stabilizzazione interamente riservata agli interni mediante la possibilità di assunzione per le pubbliche amministrazioni, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni (per il cui accesso è richiesto la scuola dell'obbligo), del personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dalla stessa norma e maturati nelle medesime qualifiche e

./..

nella stessa amministrazione. La norma, come è noto, ha avuto vigenza fino al 31/12/2012;

invero, il differimento temporale della vigenza della disposizione di cui al comma 12 dell'art. 17, avrebbe agevolato concretamente, specie negli enti locali sostenuti da contribuzione regionale, il doveroso parziale svuotamento del bacino dei precari, ferma l'osservanza dei vincoli assunzionali e delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa e avrebbe consentito agli enti stessi di reclutare, con procedura selettiva interamente riservata, figure strettamente indispensabili per l'espletamento dei servizi istituzionali;

le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013, anzi richiamate, costituiscono dall'1/1/2013 l'ambito entro il quale è possibile definire un percorso di stabilizzazione del personale precario;

RITENUTO che :

l'impossibilità per moltissime amministrazioni di bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale di categoria C o D, applicando il solo meccanismo consentito della riserva dei posti per note condizioni finanziarie, impone, comunque, di trovare una soluzione aderente ai precetti costituzionali che offra una opportunità di stabilizzazione al personale inquadrato in dette categorie ulteriore rispetto alla più agevole possibilità di inquadramento in categorie inferiori, con procedure interamente riservate agli interni che vanno necessariamente reintrodotti nel nostro ordinamento;

a tal fine, si ritiene vada ripresa una vecchia idea elaborata da Massimo Severo Giannini, ed illustrata nel suo Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato' del 1979 che, auspicava lo svolgimento di un concorso unico - il ragionamento era sviluppato, in particolare, con riferimento alle amministrazioni statali, ma senza escludere la possibilità di applicarlo ad altre realtà - per medesime qualifiche funzionali anche al fine di realizzare economie di spesa e che riteneva che, anziché fornire vincitori' da immettere in un particolare ruolo, il concorso unico avrebbe dovuto consegnare degli idonei', da collocare in apposita graduatoria di merito, dalla quale le varie amministrazioni avrebbero potuto attingere in qualsiasi momento, mano a mano che si fossero verificate vacanze nei rispettivi organici';

tale indicazione, va ricordato, fu fatta propria

./..

dal decreto legislativo n. 29 del 1993, nella sua versione originaria, dove agli articoli 38 e 39 si disciplinavano, appunto, i concorsi unici' come strumento ordinario di reclutamento, definendo le relative modalità di svolgimento; questa opzione, però, è poi venuta meno con le successive modifiche normative che hanno condotto all'emanazione del testo unico sul pubblico impiego approvato con il decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'ipotesi, peraltro, è stata opportunamente ripresa dall'"Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" firmata dal Governo e dai rappresentanti delle autonomie regionali e locali con le principali organizzazioni sindacali in data 6 aprile 2007. In tale intesa, le parti, dopo aver sancito che il concorso permane la modalità ordinaria di accesso per tutti i livelli della p.a.', si riafferma il principio della programmazione delle assunzioni e si auspica il ritorno al sistema dei concorsi unici, prevedendo, infatti, che verranno introdotti sistemi utili a decongestionare i concorsi, definendo in modo rigoroso e puntuale i requisiti di partecipazione e razionalizzando le procedure selettive e valutative, e sperimentando concorsi comuni alle diverse amministrazioni';

al fine di agevolare il percorso di stabilizzazione, con i dovuti accorgimenti, si ritiene necessario reintrodurre nel nostro ordinamento i concorsi pubblici unici, da bandirsi da parte delle Regioni e da espletare anche per ambiti provinciali, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai precari, con obbligo per le stesse Regioni ed i relativi enti territoriali di utilizzare le graduatorie per la copertura di posti vacanti e con previsione di possibile convenzionamento, per l'utilizzo delle stesse graduatorie, da parte di amministrazioni dello Stato per la copertura di posti nelle sedi ubicate nelle rispettive Regioni. Tanto, al fine di agevolare, da un lato, lo svuotamento del bacino dei precari, dall'altro, di garantire l'ingresso nella pubblica amministrazione anche a soggetti esterni;

EVIDENZIATA la necessità, per quanto possibile, di non vanificare l'impegno economico assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche da parte della Regione e degli Enti locali, protese alla formazione di specializzazioni che, altrimenti andrebbero disperse;

CONSIDERATO che la severa crisi economica in

./..

corso, le procedure di infrazione attivate nei confronti del nostro Paese dalla Comunità europea in questa materia, non tollerano più situazioni illegittime e proroghe sine die ma che il contesto nazionale impone, comunque, di ricercare idonee soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

RITENUTO di dover condividere e far proprie le argomentazioni e soluzioni proposte con la risoluzione n. 7/00009 annunciata in Commissione lavoro della Camera dei Deputati nella seduta del 16/05/2013;

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

1) a proporre al Governo nazionale, contrariamente dall'impostazione data dal precedente Governo tecnico, che ha ritenuto di affrontare la questione dei precari della pubblica amministrazione indistintamente a mezzo di un accordo quadro sul lavoro a termine, un cambio di strategia e un diverso approccio, con espressa richiesta di affrontare la questione dei precari della pubblica amministrazione tenuto conto dei diversi ambiti in cui gli stessi operano connotati da distinte peculiarità e che rimandano a soluzioni necessariamente differenziate, non potendosi affrontare la questione dei precari degli enti locali unitamente alla questione dei precari della scuola posto che i presupposti normativi sono completamente diversi;

2) a sostenere presso il Governo nazionale, chiamato ad esprimere il proprio parere, la risoluzione n. 7/00009 annunciata in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nella seduta del 16/05/2013 della quale si condividono argomentazioni e soluzioni proposte e, per l'effetto, ad impegnare il Governo a promuovere la definizione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un pacchetto di misure volte a determinare il progressivo superamento del precariato nelle regioni e negli enti locali, e che in particolare preveda:

a) in deroga a stringenti limiti assunzionali ma ad invarianza di saldi finanziari, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per un periodo triennale, ritenuto sufficiente per realizzare un percorso che favorisca la stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato in essere ed evitare, in questo modo, la paralisi, in moltissimi enti locali, di settori strategici la cui funzionalità è assicurata da gran parte del personale a tempo determinato che ha già sostituito il personale a tempo indeterminato nel frattempo

./..

andato in quiescenza;

b) la stabilizzazione solo dei rapporti di lavoro strettamente necessari e/o funzionali al perseguimento di obiettivi degli enti sulla base di dotazioni organiche rideterminate tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti agli enti, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale;

c) l'agevolazione dello svuotamento del bacino dei precari, introducendo ed estendendo la possibilità di partecipare alle selezioni interamente riservate agli interni, inquadrati in categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche al personale inquadrato in categorie superiori non dirigenziali (presenti in numero consistente negli enti locali) a condizione, qualora necessario in relazione al profilo, del possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti e, chiaramente, in possesso dei requisiti di anzianità richiesti dalla normativa vigente;

d) l'introduzione di un'ulteriore aspettativa di occupazione a tempo indeterminato per i lavoratori precari inquadrati nelle categorie C e D attraverso la previsione di concorsi pubblici unici banditi dalla regione, anche per ambiti provinciali, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata, con obbligo per le stesse regioni ed i relativi enti territoriali di utilizzo per la copertura di posti vacanti e con previsione di possibile convenzionamento per l'utilizzo della graduatoria da parte di amministrazioni dello Stato per la copertura di posti nelle sedi ubicate nelle rispettive regioni;

e) il consentire, in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione (cosiddetta mobilità compensativa o interscambio);

f) la rimozione di alcuni significativi ostacoli al processo di stabilizzazione prescrivendo l'inapplicabilità transitoria per gli enti locali che, nel triennio 2013/2015, attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a favorire la stabilizzazione dei

./..

rapporti:

1) del limite assunzionale, prescritto per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e del limite prescritto, per gli enti non soggetti al patto, dal disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (assunzioni nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente);

2) del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale per l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vincolo, quest'ultimo, che determina una pesante limitazione al numero delle possibili stabilizzazioni;

3) del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sola copertura dei posti per il cui accesso è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo e nei soli casi in cui i soggetti titolari di un contratto a tempo determinato provengono dal bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pari opportunità, così come disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

g) l'autorizzazione alla non computabilità dei contributi, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente, trasferiti dalle regioni agli enti territoriali per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato, al fine della preliminare attestazione di rispetto del limite strutturale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (incidenza delle spese di personale inferiore al 50 per cento delle spese correnti) e del limite di cui all'articolo 1, commi 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (spesa del personale

./..

non superiore al corrispondente ammontare dell'anno 2008), e, tanto, per agevolare l'avvio del percorso di stabilizzazione e a computare, invece, integralmente, le sole spese per assunzioni a tempo indeterminato programmate al lordo di eventuali contributi regionali al fine del rispetto delle disposizioni normative anzi richiamate, garantendo, in tal modo, e soprattutto, nel periodo in cui verrà a cessare l'erogazione da parte della regione del contributo finalizzato a favorire la stabilizzazione, il rispetto da parte dell'ente locale procedente del già significativo limite strutturale, salva l'applicazione del Qpiano di rientro' di cui alla L.R. 24/2010;

h) l'abrogazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135;

i) il ribadire la centralità del lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.

(30 maggio 2013)

MAGGIO
GUCCIARDI
CIRONE
MILAZZO A.
GIANNI

XVI Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 104 - Chiarimenti urgenti circa la realizzazione di impianti di energia alternativa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso che:

le dichiarazioni rese alla stampa dall'Assessore regionale Marino fanno esplicito riferimento all'esistenza di un cartello di interessi illeciti che, dapprima, per i termovalorizzatori e, adesso, per altri impianti condizionerebbero l'attività amministrativa;

la reazione dell'Assessore fa seguito ad una mozione dell'intero Gruppo parlamentare del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, ritenuta 'atto inutile' dallo stesso Assessore, con la quale si chiede al Governo di bloccare ogni atto amministrativo che andasse nella direzione della realizzazione di nuovi impianti ad energia alternativa in Sicilia;

considerato che:

sempre nella suddetta iniziativa parlamentare si è correttamente posta l'attenzione sulla necessità che prioritariamente nelle conferenze di servizi fosse definitiva la cartografia in cui individuare in Sicilia le aree non idonee agli impianti di che trattasi, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 10 settembre 2010, recante 'Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili' ;

l'individuazione delle aree non idonee (decreto ministeriale 10 settembre 2010) sostituirebbe i criteri e le indicazioni previste nella circolare della Regione siciliana n. 17 del 14/12/2006 predisposta dall'Assessorato Beni culturali e ambientali e dall'Assessorato Territorio e ambiente riguardante 'Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici';

l'identificazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianto avrebbe dovuto rendere i criteri di localizzazione di tali impianti più corrispondenti allo stato dei luoghi ed alle esigenze di tutela;

./..

per conoscere:

se non ritengano urgente riferire in Assemblea regionale nel merito delle dichiarazioni rese alla stampa e se, relativamente agli elementi in suo possesso, l'Assessore abbia già provveduto ad informare la magistratura;

quali iniziative siano state assunte allo scopo di provvedere rapidamente alla realizzazione della cartografia definitiva in cui identificare le aree non idonee in Sicilia per la realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(30 settembre 2013)

CRACOLICI
GUCCIARDI